



venerdì 4 aprile 2014

## Tutti gli operatori a rischio Fatca

Marco Bellinazzo

Davide Rotondo

L'applicazione del Fatca in Italia avrà un impatto significativo su un'ampia categoria di operatori del mercato finanziario che saranno tenuti all'identificazione della clientela Usa e alla comunicazione delle informazioni rilevanti all'agenzia delle Entrate.

Le istituzioni finanziarie che, in linea di principio, saranno chiamate ad adempiere gli obblighi Fatca sono le banche, le società di gestione accentrata (articolo 80 del decreto legislativo n. 58/1998, Monte Titoli), le Poste Italiane, limitatamente all'attività di Banco Posta, le società di intermediazione mobiliare (Sim) e le società di gestione del risparmio (Sgr). Gli adempimenti Fatca coinvolgono, inoltre, le assicurazioni che operano nei rami vita, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), le società fiduciarie, gli enti di previdenza obbligatoria e gli enti di previdenza complementare (previsti dal decreto legislativo 252/2005), gli istituti di moneta elettronica e di pagamento (individuati dagli articoli 114-bis e 114-scesi del Testo unico bancario), i veicoli di cartolarizzazione previsti da legge 130/1999, i trust (qualora il trustee sia un'istituzione finanziaria e almeno uno tra il trust e il trustee sia residente in Italia), le stabili organizzazioni in Italia di istituzioni finanziarie estere e, infine, le società emittenti carte di credito. Questi soggetti potrebbero tuttavia essere esentati da alcuni obblighi (qualora rispettino i requisiti previsti dall'Accordo siglato con gli Stati Uniti o dalle Usa Fatca Regulations) ed essere "ritenuti conformi", previa registrazione presso l'Internal Revenue Service statunitense o certificazione del possesso dei requisiti, a seconda dei casi.

Per venire incontro alle esigenze degli operatori del mercato finanziario e per semplificarne gli oneri, tuttavia, il decreto ministeriale di prossima emanazione dovrebbe ricomprendere, tra i soggetti già "ritenuti conformi", alcuni organismi di investimento collettivo che rispettino determinate condizioni, come ad esempio, gli Oicr partecipati esclusivamente da soggetti ritenuti a basso rischio di evasione o le cui quote non possano essere vendute a soggetti statunitensi, le società emittenti di carte di credito italiane con depositi non superiori a 50mila dollari e i veicoli di cartolarizzazione italiani.

Sempre con riferimento all'ambito soggettivo, gli operatori si aspettano che in base al futuro Dm, a differenza di quanto attualmente previsto dalla circolare Abi, anche i Fondi pensione che non rispettino il limite di 50mila dollari di massima contribuzione individuale e volontaria, possano comunque qualificarsi come beneficiari effettivi esenti sulla base della Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Usa. Sarebbe invece ancora in fase di studio una previsione analoga a quella adottata dal Regno Unito che sembrerebbe permettere, contrariamente a un primo orientamento, la possibilità che un Fondo di private equity si classifichi come entità non finanziaria non statunitense passiva anziché come istituzione finanziaria rilevante. Potrebbero poi essere previste delle semplificazioni per quanto riguarda la classificazione delle holding di istituzioni finanziarie.

Alla luce dell'imminente entrata in vigore dell'Accordo multilaterale di scambio automatico dei dati (Common Reporting Standard), la sfida per i legislatori sarà quella di ridurre al minimo le differenze in termini di soggetti finanziari rilevanti ed esenti che in un ambito multilaterale saranno inevitabili, dovendo coniugare all'interno di un unico strumento giuridico gli orientamenti di paesi aventi ad esempio caratteristiche politico economiche e modelli fiscali eterogenei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



